

STATUTO

ASSOCIAZIONE "EVALUNA Siracusa APS"

Art.1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), l'Associazione **"EVALUNA Siracusa APS"**.

Art.2

Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Siracusa, alla via Arno n.4, piano 3.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Siracusa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. L'eventuale avanzo di gestione sarà investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.3

Finalità e Attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'associazione si propone il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio di attività di interesse generale organizzate al fine della promozione e gestione di servizi di utilità sociale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuove e gestisce le seguenti attività:

- La promozione e gestione di interventi e servizi di prevenzione, accoglienza, inclusione sociale in favore di donne, minori e fasce deboli vittime di violenza, maltrattamenti, stalking, tratta e riduzione in schiavitù, ivi compresa la costituzione di parte civile nell'ambito dei procedimenti penali instaurati dall'Autorità Giudiziaria per la violazione dei suddetti diritti.
- La creazione di sportelli di consulenza legale e centri di accoglienza per donne e minori vittime di violenza e maltrattamenti o coinvolti in fenomeni di tratta;
- La promozione di azione volte allo sviluppo dell'intelligenza emotiva e dell'empatia e alla prevenzione della violenza azionata e subita in tutti gli ambiti della vita, ivi compresi quello scolastico e lavorativo.
- La diffusione della conoscenza dei diritti e dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza tra le donne migranti.
- la tutela di donne, minori e di soggetti vulnerabili in genere dalle situazioni di violenza istituzionale.

- Promozione dei dialoghi transculturali e interculturali.
- La promozione delle pari opportunità.
- La creazione di servizi e iniziative di informazione inerenti agli scopi sociali.
- La promozione di servizi domiciliari e extradomiciliari di supporto alle famiglie;
- La promozione e il supporto dell'affido familiare e dell'adozione;
- La creazione di enti di adozione internazionale;
- L'attivazione e la gestione di asili nido e altre iniziative di supporto alle madri lavoratrici (madri di giorno, micronidi aziendali...)
- La creazione di sportelli di segretariato sociale per famiglie;
- L'attivazione di servizi di mediazione familiare;
- L'attivazione di banche del tempo;
- la creazione di centri di orientamento, segretariato sociale, inserimento lavorativo e accoglienza per donne e minori in difficoltà;
- la creazione e gestione di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza;
- la gestione di servizi di assistenza sociale e socio sanitaria con la predisposizione e erogazione di servizi, di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà, che riguardano principalmente la sfera economica, sociale, psichica, fisica e familiare.
- La promozione di prevenzione e informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e supporto alle donne abusate e violentate sessualmente con la collaborazione di medici, ginecologici, personale sanitario specializzato.
- Assistenza sanitaria (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati) con attività che hanno ad oggetto la salute della persona, quale fondamentale diritto dell'individuo. Quindi tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Nell'ambito rientra anche l'attività di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati allo scopo.
- Lo sviluppo di centri multiculturali e la promozione di iniziative per l'integrazione di donne e minori extracomunitarie e richiedenti asilo;
- La promozione di interventi di sostegno in loco a favore di donne e minori di paesi in via di sviluppo;
- La Promozione e la gestione di strutture di accoglienza per soggetti diversamente abili;
- La Promozione e la gestione di servizi di cessione gratuita di alimenti o prodotti derivanti da eccedenze alimentari, erogazioni di denaro, beni o servizi in favore di persone svantaggiate;
- La Promozione e la gestione di strutture di accoglienza per adulti e minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria;
- L'attivazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale per donne, minori e soggetti svantaggiati.
- La Promozione e la gestione di centri di aggregazione per minori in situazione di svantaggio;
- La Promozione e la gestione di attività formative e di prevenzione in favore di minori a rischio di dispersione scolastica e comunque voti a prevenire il bullismo e contrastare la povertà educativa;
- La promozione di convegni ed attività formative (seminari, workshop, corsi di formazione, ecc) nei campi di interesse;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 4

Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa potrà altresì esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché siano alle stesse secondarie e strumentali secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art.5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Ammissione soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo.

L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva comunicazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dalla Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione del libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, soci fondatori e membri del direttivo.

I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari:

- a. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione del primo statuto e costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e un gruppo di questi vengono ammessi a far parte del primo consiglio direttivo.
- b. I soci ordinari sono tutti coloro che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

Art.7

Diritti dei Soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o da apposita delibera del Consiglio Direttivo presso la sede della associazione.

I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art.8

Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà probità e rigore morale nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.9

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'articolo 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'interessato potrà appellarsi all'assemblea che decide dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla normativa vigente
- Organo di revisione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà costituire un Comitato Scientifico al fine di supportare le attività e gli scopi di cui al presente atto composto da universitari, ricercatori ed esperti nell'ambito delle materie giuridiche, dei servizi sociali, della criminologia, della mediazione culturale, del settore medico-sanitario, della psicologia e della pedagogia e ogni altro ambito utile al perseguimento delle finalità sociali.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione. Gli organi sociali e di controllo hanno durata triennale e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art.11

L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali, è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o con posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima;

Deve essere inoltre convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci;

Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'orario, l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione e l'eventuale data di seconda convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro conservato a cura del presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti.

Art.12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- delibera sul ricorso avverso il provvedimento di non ammissione o di esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 13

Assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) approvare eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) sciogliere l'Associazione e devolvere il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.15

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri eletti e un massimo di sette dall'Assemblea ordinaria dei soci tra gli associati. È composto da:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- I Consiglieri;

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. Ogni carica può essere ricoperta anche per mandati consecutivi.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- 3) Redige e presenta all'Assemblea i bilanci;
- 4) Ammette i nuovi soci
- 5) Esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'Art.10 del presente Statuto.
- 6) Redigere il regolamento del Comitato Scientifico.
- 7) Nominare i membri del Comitato Scientifico anche su proposta del Presidente, dei membri del direttivo e dei soci fondatori.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo si in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; dispone dei fondi sociali.

Art. 18

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19

Il Segretario

Il Segretario redige e controfirma i verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; cura e coordina l'attività amministrativa riguardante il funzionamento dell'associazione.

Art. 20

L'Organo di controllo

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo.

L'organo di controllo è eletto dalla assemblea ordinaria dei soci.

La carica è a titolo oneroso.

L'organo di controllo è monocratico, ed è formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guide di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente dell'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'obbligo di nominare l'organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dalla normativa non vengano superati.

Art. 21

Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato un revisore legale dei conti, le sue funzioni potranno anche essere svolte dall'organo di controllo come previsto dall'art. 15 del presente statuto

Art.22

Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.23

I beni

L'Associazione potrà avere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati potranno essere acquistati o acquisiti tramite donazione dall'associazione, e saranno ad essa intestati.

I beni collocati nelle sedi della associazione e quelli che verranno in seguito acquistati sono e saranno elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, compresi ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività associativa e l'esclusivo perseguimento degli scopi associativi. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita.

Art. 25

Il bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese successivo.

I relativi documenti dovranno essere messi a disposizione dei soci, presso la sede legale, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della Assemblea.

I bilanci sociali degli ultimi tre anni dovranno essere depositati presso la sede legale a disposizione dei soci.

Art.26

Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e con il regolamento interno e con la legge Italiana.

Art. 27

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 28

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS o enti senza fine di lucro che perseguono finalità analoghe a quelle previste nell'oggetto sociale della Associazione previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29

Destinazioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Siracusa, li 29.12.2025

[Handwritten signatures and names:]
Dale Crocino
Sandra M...
Raffaella...
Sandra...
Sandra...
Sandra...
Sandra...
Sandra...

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ACQUISITA IN DATA 23 GEN. 2026 AL

N. 31 serie III DIRITTI E BOLLI VERSATI

CON F24 del 22/1/2026 di € 200,00 (duecento/00)

SI RILASCIÀ PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

ADDETTO AL SERVIZIO

Giuseppe

in delega del Direttore Provinciale

d. me M. Meunier n. 68837/2025

